



Regolamento per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di qui in avanti anche CUG e/o Comitato), ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto disposto dagli articoli 8 e 34 dello Statuto di Ateneo. In particolare, sono oggetto delle seguenti disposizioni le modalità di designazione dei componenti del CUG, la durata in carica dei membri, i compiti specifici del Comitato e le sue modalità di funzionamento.
2. Il Comitato esplica le proprie attività in attuazione:
 - dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";
 - della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);
 - della Direttiva n. 2 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Segretario delegato alle Pari Opportunità "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
 - del DPR 81/2022, art. 1 comma 1 lettera f) e del decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, istitutivi del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), documento unico di programmazione e governance che sostituisce e assorbe, fra gli altri, il Piano di Azioni Positive (PAP);
 - della Direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 29 novembre 2023 in materia di "Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme".
3. Il Comitato si impegna a dare prontamente attuazione ad ogni altra eventuale successiva normativa sopravvenuta applicabile.

Art. 2 – Funzioni e compiti del Comitato

1. Il CUG ha il compito di contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro e di studio inclusivo, che accolga le differenze e valorizzi il lavoro, promuovendo il benessere individuale e collettivo, attraverso linee d'azione volte, tra l'altro, ad attuare i principi di parità e pari opportunità per evitare qualunque forma di violenza fisica, morale o psicologica, e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'orientamento sessuale e alla identità di genere, alla provenienza etnica, alla nazionalità, all'età, alla disabilità, alla condizione di salute, alle opinioni personali, sindacali, politiche e religiose, alla condizione economica e sociale e a qualsiasi altra condizione identitaria e/o psicofisica.
2. Il CUG, nell'ambito delle proprie attività, propone specifiche azioni volte alla prevenzione e al contrasto al mobbing e a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di un ambiente di lavoro sereno, pianificando e suggerendo interventi diretti a promuovere la conciliazione vita-lavoro, la diffusione di una cultura dell'inclusione, la valorizzazione delle diversità e del rispetto anche tra le varie componenti della comunità accademica (personale docente e ricercatore, personale tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, componente studentesca, dottorale e post-doc, tecnologi, contrattisti di ricerca, incarichi di ricerca, incarichi post-doc e collaboratori di vario genere).
3. Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica finalizzati alla tutela e alla promozione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

della dignità della persona nel contesto lavorativo e di studio, ai sensi degli artt. 1, comma 1 lett. c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come introdotti dall'articolo 21 della legge 183/2010.

A titolo esemplificativo, il Comitato esercita i compiti di seguito indicati:

I. Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive volte a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne e le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione, violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo all'interno dell'Ateneo;
- promozione e/o potenziamento e diffusione, in collaborazione con le strutture di ateneo preposte, di ogni iniziativa diretta ad attuare misure di conciliazione vita-lavoro;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni di prevenzione e contrasto al mobbing, tra l'altro analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare e intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici;

II. Consultivi su:

- prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione;
- previsione di azioni di coordinamento con il Gender Equality Plan (GEP) per raggiungere gli obiettivi comuni in materia di pari opportunità;
- progetti di riorganizzazione;
- piani di formazione per personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita-lavoro;
- criteri di valutazione del personale;

Su tali temi il CUG formula pareri entro i termini indicati dall'Amministrazione.

III. Di verifica su:

- attuazione delle azioni previste dal PAP;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto al mobbing e alle violenze fisiche, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

4. Al fine di promuovere al meglio i propri compiti, il CUG è aperto al dialogo con tutte le componenti di Ateneo e, mantenendo la propria indipendenza e autonomia, interagisce con la/il Rettore/Rettore, gli altri Organi di governo dell'Ateneo, le/i Prorettrici/Prorettori e Delegate/i, oltre che con le figure dedicate alla tutela dei diritti delle persone che lavorano e studiano in Ateneo, tra cui la/il Consigliera/e di Fiducia, nonché con i sistemi di rete, anche presenti sul territorio nazionale, che svolgano funzioni analoghe o connesse a quelle di competenza del Comitato.
5. Il CUG collabora inoltre con soggetti, servizi e strutture che si occupano della promozione del benessere organizzativo e della prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che con tutte le altre figure, Uffici e Strutture di Ateneo che si occupano di tematiche inerenti all'azione del Comitato.

Art. 3 – Costituzione del Comitato e designazione dei componenti

1. Il CUG ha una composizione paritetica e, pertanto, è formato da un/a componente designato/a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, assicurando, per quanto possibile, un'adeguata presenza di personale docente e ricercatore e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, oltre che la parità di genere.

2. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti, nel rispetto del principio di pariteticità.
3. Per ogni componente effettivo è previsto un/una supplente, nel rispetto della composizione di rappresentanza e, ove possibile, della parità di genere.
4. La/il Rettrice/Rettore, d'intesa con la/il Direttrice/Direttore Generale, designa la/il Presidente tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
5. Ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa procede alla designazione secondo le modalità previste dal proprio ordinamento interno.
6. Le/il rappresentanti dell'Amministrazione effettivi e supplenti sono designati/e dalla/dal Rettrice/Rettore, sentita/o la/il Direttrice/Direttore Generale e previa raccolta di manifestazioni di interesse, tra soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nelle materie di pertinenza del CUG.
7. La sostituzione di componenti del CUG nel corso del mandato segue le procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. Le attività svolte dai componenti del Comitato sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti.

Art. 4 – Presidente: funzioni e compiti.

1. La/il Presidente rappresenta il CUG, dirige le riunioni del Comitato e ne è referente, sia all'interno che all'esterno dell'Università.
2. Alla/al Presidente spettano la convocazione delle sedute, la definizione dell'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e il coordinamento dei lavori.
3. La/il Presidente comunica alla/al Direttrice/Direttore Generale e alla/al Rettrice/Rettore la decadenza e/o la cessazione dei componenti.
4. La/il Presidente relaziona periodicamente alla/al Rettrice/Rettore sull'andamento delle attività dell'organo.
5. La/il Presidente opera in stretto contatto con la Segreteria Tecnica, che l'Ateneo si impegna a mettere a disposizione del Comitato, la quale svolge le attività funzionali alla convocazione delle sedute, provvede alla relativa verbalizzazione ai sensi del successivo art. 6 comma 5, e fornisce supporto alle attività del Comitato e dei gruppi di lavoro anche redigendo documenti e report.

Art. 5 – Vicepresidente

1. La/il Vicepresidente è eletto/a, in seguito all'insediamento della/del Presidente, tra i componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali, con votazione a maggioranza assoluta dei medesimi, garantendo un principio di rotazione nella carica tra tutte le sigle sindacali presenti nel Comitato.
2. La/il Vicepresidente collabora al coordinamento dei lavori ed ha funzioni di sostituzione della/del Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo.



Art. 6 – Convocazioni, deliberazioni, verbali

1. Il CUG si riunisce su convocazione della/del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di norma una volta al mese e, comunque, almeno sei volte l'anno, presso la sede dell'Ateneo o in forma telematica, ove ciò sia necessario o opportuno, ai sensi del Regolamento di Ateneo sulle modalità di svolgimento telematico delle sedute degli organi collegiali di Ateneo.
2. La convocazione, con l'ordine del giorno, corredata dalla necessaria documentazione, è inviata a tutti i componenti, compresi quelli supplenti, per e-mail, con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 5 giorni di calendario, rispetto alla data prevista per la seduta, salvo urgenti convocazioni straordinarie.
3. Il *quorum* costitutivo delle sedute è raggiunto con la presenza, anche in collegamento telematico, della maggioranza assoluta dei componenti effettivi e, in caso di impossibilità di questi ultimi, computando il componente supplente in sostituzione. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta alla/al Presidente, indicando la disponibilità del componente supplente che parteciperà in luogo dell'effettivo.
4. Il *quorum* deliberativo è raggiunto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.
5. Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale sintetico dalla/dal Segretaria/o designata/o dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza dalla/dal Vicepresidente, che si avvalgono della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, comma 5. Il verbale è firmato dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza dalla/dal Vicepresidente, e dalla/dal Segretaria/o verbalizzante. Nel verbale sono indicate le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. All'inizio di ogni seduta è approvato il verbale della seduta precedente, previamente trasmesso ai componenti del CUG assieme alla convocazione. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse alla/al Rettore/Rettore e alla/al Direttrice/Direttore Generale che, secondo quanto necessario, ne danno comunicazione agli Organi dell'Ateneo, alle Strutture, agli Uffici, ai soggetti e rappresentanti di volta in volta competenti. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità, i documenti e le informazioni relative alle attività svolte dal CUG sono rese accessibili sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata.
6. Per adempiere alle proprie funzioni, i componenti del CUG possono partecipare, previa autorizzazione della/del Presidente, nel rispetto delle regole fissate dal Comitato stesso, a convegni o seminari, nonché a gruppi di lavoro di interesse del Comitato. Tali attività sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti e sono rendicontate al Comitato dalle persone delegate.

Art. 7 - Commissioni e gruppi di lavoro.

1. Nello svolgimento della sua attività, il CUG opera tramite riunioni plenarie, commissioni, e gruppi di lavoro.
2. Il Comitato si impegna a svolgere un'opportuna attività di ascolto e confronto con studentesse/i, borsiste/i, dottorande/i e titolari di incarichi e contratti di ricerca. A tale scopo il CUG può convocare, su richiesta degli interessati, sedute su materie di interesse di tali soggetti, alle quali gli stessi partecipano, senza diritto di voto, tramite delegate/i indicate/i tra le/i rappresentanti di ciascuna componente negli Organi di governo e/o nelle Consultazioni, e/o nei Dipartimenti.
3. Ai lavori del Comitato possono sempre partecipare come uditori, la/il Rettore/Rettore, Prorettrici/Prorettori, Delegate/i ed esperte/i esterne/i che si occupino di tematiche pertinenti a quelle di interesse del CUG.

Art. 8 – Durata del mandato

1. Il mandato dei componenti del CUG ha una durata di tre anni, ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. I componenti cessano dalla carica in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ateneo.



3. Allo scadere del secondo mandato, in caso di comprovata impossibilità ad individuare un candidato idoneo, le OOSS e/o l'Amministrazione possono chiedere l'estensione del mandato per uno o più membri, per il periodo necessario a individuare il nuovo componente, e comunque non oltre la durata corrispondente a un ulteriore triennio.
4. In caso di ritardo nel rinnovo del CUG, il Comitato già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di prorogatio.

Art. 9 – Dimissioni e decadenza dei componenti.

1. Le dimissioni di un componente del CUG sono presentate per iscritto alla/al Presidente del CUG stesso. Il componente che si dimette o che decade è sostituito, ad opera dello stesso soggetto che lo aveva designato, entro 30 giorni.
2. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti, i relativi atti sono trasmessi alla/al Rettore/Rettore e alla/al Direttrice/Direttore Generale per gli opportuni provvedimenti. Il Comitato continua a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio, nelle more della ricostituzione dell'Organo.
3. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, per i componenti effettivi, o di rifiuto ingiustificato di garantire la sostituzione, per i componenti supplenti, la/il Presidente, provvede a darne comunicazione alla/al Rettore/Rettore, alla/al Direttrice/Direttore Generale e alle organizzazioni sindacali per la designazione di nuovi componenti.
4. In ragione della particolare funzione di garanzia svolta dal Comitato, gravi e accertate violazioni del Codice etico di Ateneo da parte di qualsiasi componente in carica, effettivo o supplente, sono idonee a provocare la decadenza dall'incarico, che è disposta dalla/dal Rettore/Rettore a seguito di una sanzione superiore al rimprovero scritto riservato comminata dal Senato accademico all'esito della relativa procedura.
Sono altresì idonee a provocare decadenza dall'incarico le sanzioni, comminate all'esito di un procedimento disciplinare, superiori alla censura per il personale docente o al rimprovero scritto per il personale TAB.

Art. 10 – Relazione annuale.

1. Ai sensi della Direttiva n. 2/2019, il CUG è tenuto ad adottare, entro il 30 marzo di ogni anno, una Relazione, relativa all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro, attraverso l'analisi del rapporto fra il CUG e l'Amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate direttamente dal Comitato nell'anno di riferimento.
2. La Relazione è trasmessa al/la Rettore/Rettore e al/la Direttore/Direttrice generale e presentata agli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 11 – Risorse e gestione contabile del Comitato

1. Il CUG opera in stretto raccordo con l'Amministrazione, con le Strutture e con gli Uffici dell'Ateneo il cui supporto di competenze tecnico/amministrative si renda di volta in volta necessario per la più efficiente ed efficace realizzazione dell'attività.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destinare, su proposta del Rettore/Rettore, un fondo annuo, assegnato alla Direzione Organizzazione e sviluppo risorse umane, per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi inerenti alle sue attività e per la formazione dei suoi componenti, e per interventi di sensibilizzazione, anche tramite seminari, di cui il CUG si fa promotore, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione. Le richieste di utilizzo di tale fondo, avanzate dai componenti, e la successiva rendicontazione, sono gestite dalla Direzione Organizzazione e sviluppo risorse umane per il tramite della Segreteria Tecnica, che ne verifica la rispondenza alle finalità istituzionali.
3. Il CUG può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione specifici progetti di



attività per i quali richiedere appositi finanziamenti aggiuntivi, anche in quota parte per la realizzazione delle attività programmate.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei propri lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale Protezione Dati UE 2016/679 – GDPR e s.m.i.

Art. 13 – Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentiti i soggetti di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2011, ed è emanato con Decreto Rettorale, entrando in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.